

REGIONE TOSCANA

Consiglio regionale

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE
Roma, 2-3 febbraio 2006

Ricorsi ed ordinanze alla Corte Costituzionale
(dicembre 2005-gennaio 2006)

Regioni a Statuto ordinario

A cura di: Beatrice Pieraccioli

CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA n. 551 del 28/09/05 emessa dal Tribunale amministrativo del Veneto sul ricorso proposto da TIM Italia Spa contro il Comune di Sanguinetto ed altra

Materia: Telecomunicazioni

Limiti violati: violazione dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, contrasto con la normativa comunitaria, artt. 11 e 117, primo comma, Cost.

Oggetto dell'ordinanza: Legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8, art. 14.

Annotazioni: la vicenda giudiziaria in esame prende avvio dalla negata autorizzazione, da parte del Comune di Sanguinetto, a seguito di una istanza allo stesso presentata dalla TIM per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare presso la centrale per telecomunicazioni sita nel territorio del predetto comune.

Avverso tale provvedimento la TIM ricorreva al giudice amministrativo il quale accoglieva il ricorso ed annullava l'impugnato diniego.

Successivamente l'amministrazione comunale, considerato che l'impianto doveva realizzarsi nelle vicinanze di un bene sottoposto a vincolo monumentale e ritenendo che per detta ragione fosse necessario il parere della competente Sovrintendenza, convocava una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate. Senonché l'amministrazione comunale annullava ogni effetto relativo alla conferenza dei servizi comunicando alla Tim che l'installazione della stazione radio non poteva essere effettuata per mancanza di uno dei titoli autorizzatorio previsti dall'art. 14 della legge regionale Veneto n. 8/2005 nel frattempo entrata in vigore e precisamente per mancanza del permesso di costruire.

La TIM impugna nuovamente detto provvedimento, chiedendone l'annullamento, sollevando altresì eccezione di legittimità costituzionale del citato art. 14, l.r. 8/2005.

Il suddetto articolo prevede, infatti, per il gestore del servizio di telefonia mobile la necessità di ottenere un doppio titolo autorizzatorio per poter realizzare o modificare gli impianti necessari alla fornitura di detto servizio: l'autorizzazione ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), ai fini della compatibilità igienico-sanitaria ed il permesso di costruire ai sensi degli art. 10 e 3, comma 1 del DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) ai fini della compatibilità urbanistico-edilizia.

Il legislatore veneto ha dunque introdotto la necessità, per il gestore del servizio di telefonia mobile, di ottenere un doppio titolo autorizzativo per poter realizzare o modificare gli impianti necessari alla fornitura di detto servizio.

Alla questione di legittimità il giudice amministrativo fa precedere una analisi circa la questione sorta a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs.259/2003,

ovvero se il titolo autorizzatorio rilasciato dagli enti locali assorba o meno anche le valutazioni di carattere urbanistico-edilizio.

A tal proposito si fa presente che l'interpretazione sulla norma statale si è orientata in maniera prevalente per la tesi dell'assorbimento per cui l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. 259/2003 avrebbe anche valenza edilizia essendo onere dell'amministrazione comunale, nel perseguimento dell'esigenza di semplificazione amministrativa indicata dallo stesso articolo al comma 9, svolgere all'interno dello stesso procedimento anche la necessaria fase istruttoria inerente al giudizio di conformità urbanistica del progetto presentato con assorbimento quindi del permesso di costruire (Tar Veneto, sez. II, sent. 1 dicembre 2004, n.4234; idem sent. 8 settembre 2004, n. 3296; idem sent. 28 luglio n. 2555)

La Regione Veneto, come dicevamo, ha ritenuto di dover introdurre per gli impianti da realizzarsi nel proprio territorio il doppio binario.

Quindi con la legge regionale si è proceduto ad una duplicazione del procedimento che secondo la legge statale ed il diritto vivente formatosi su di essa è UNICO.

Il tribunale condividendo l'eccezione di incostituzionalità della norma regionale contestata, analizza la questione sotto il profilo del contrasto della norma suddetta con il d.lgs. 259/2003 e con le direttive a cui tale decreto ha dato attuazione.

Da questo punto di vista si osserva che il legislatore comunitario, attraverso tali direttive, ha perseguito l'obiettivo di realizzare un mercato interno unico delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica dettando una disciplina organica del settore mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle norme e delle condizioni di autorizzazione al fine di agevolarne la fornitura in tutta la comunità. A tali principi di semplificazione, trasparenza, non discriminazione e tempestività risulta essersi ispirato il legislatore nazionale nei procedimenti disciplinati dall'articolo 87 del d.lgs. 259/2003.

Quindi, il fatto che la norma regionale preveda una duplicazione del procedimento autorizzativo, comporta un allungamento dei tempi necessari per la realizzazione degli impianti concretizzando un aggravamento delle procedure contrario ai principi delineati a livello comunitario prima, statale poi.

Da qui il Tribunale fa discendere la violazione da parte del legislatore regionale degli articoli 11 e 117, primo comma, Cost. per mancato rispetto dei vincoli comunitari.

Altro profilo di illegittimità della norma regionale analizzato dal Tribunale è quello che deriva dal contrasto con l'articolo 87 del Codice della comunicazione che ha introdotto l'istituto della conferenza dei servizi.

In base al comma 6 dell'articolo 87, in sede di esame delle istanze dirette all'adozione del provvedimento di autorizzazione all'installazione di un impianto di comunicazione elettronica, quando un'amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento deve convocare, entro trenta giorni, una conferenza di servizi alla quale prendono parte i rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai

controlli ed un rappresentante dell'amministrazione dissenziente. Il comma 7 prosegue disponendo che la conferenza di servizi deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla prima convocazione e che l'approvazione adottata a maggioranza dei presenti "sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori".

La prescrizione regionale che impone il rilascio del permesso di costruire, come provvedimento distinto e separato all'esito di un autonomo procedimento, depotenzierebbe evidentemente l'esito della conferenza di servizi che costituisce invece in generale uno strumento di semplificazione e di snellimento dell'azione amministrativa.

Infine la norma regionale duplicando i titoli autorizzativi necessari, indebolirebbe sostanzialmente rendendo inutile, il meccanismo del silenzio assenso.

Alla luce di tali considerazioni il Tar ritiene la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 14 sollevata dalla Tim e sospende il giudizio rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale.

CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA n. 566 del 26/06/05 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sul ricorso proposto da Laboratorio analisi Valentino ed altri 30 contro AUSL LE/1 ed altri

Materia: Sanità pubblica

Limiti violati: artt. 3, 97 e 117 Cost.

Oggetto dell'ordinanza: Legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), art. 30, comma 4.

Annotazioni: Numerose strutture sanitarie private, accreditate con il SSN per l'erogazione di prestazioni relative alla branca della patologia clinica, hanno presentato ricorso al TAR Puglia (sezione di Lecce) impugnando i provvedimenti con cui la regione Puglia e l'AUSL LE/1, ciascuna per la parte di propria competenza, hanno determinato (per il 2003) il tetto di spesa relativo alle prestazioni sanitarie, in applicazione delle norme regionali che disciplinano l'accredito delle strutture sanitarie private.

Il Tar ritiene di dover rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della legge regionale pugliese 7 marzo 2003, n. 4 che così dispone: "ove le strutture pubbliche e private abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, fissato in misura corrispondente a quelli erogati nel 1998, e il relativo limite di spesa a carico del servizio sanitario regionale, detti volumi sono remunerati con le regressioni tariffarie fissate dalla giunta regionale".

La singolarità della vicenda in esame, sta nel fatto che lo stesso TAR aveva già sollevato questione di legittimità costituzionale sulla stessa norma, con motivazioni già respinte dalla Corte Cost. con sentenza 18 marzo 2005, n. 111.

Senza dilungarci troppo su questo precedente ricordiamo che, sostanzialmente, i profili di incostituzionalità allora proposti dal Tar Lecce erano due: il primo atteneva alla disparità di trattamento tra le strutture private accreditate e le strutture di sanità pubbliche.

Il secondo profilo riguardava, invece, il riferimento all'anno 1998 per la quantificazione delle spese per il 2003, riferimento che, secondo il Tar, ingiustamente ignorava "l'effettivo andamento della domanda di prestazione sanitarie proveniente dall'utenza nel periodo intercorso tra le due annualità indicate".

La Corte respinse la prima censura rilevando che nella norma in questione non si rinviene un sistema di remunerazione diverso tra strutture pubbliche e strutture private accreditate.

Respinse poi la seconda censura, ritenendo che il riferimento ai limiti di spesa del 1998 fosse il frutto di una scelta di politica sanitaria e di contenimento della spesa, da parte del legislatore regionale.

Il Tar rinviene oggi un terzo profilo di incostituzionalità, sul quale chiede che la Corte si pronunci.

A suo giudizio il meccanismo descritto, di cui al citato art. 30 della legge pugliese n. 4/2003, appare confliggere con i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale, ed in particolare con la disposizione di cui all'art. 8, quinquies, comma 2, del d.lgs. 502/1992, nella parte in cui si impone alle amministrazioni competenti di procedere ad una valutazione comparativa dei costi e della qualità prima di fissare il volume di prestazioni che ogni AUSL intende acquistare dalle strutture presenti sul territorio; valutazione che potrebbe consentire ad esempio "di fissare un tetto superiore o inferiore rispetto al valore attuale delle prestazioni rese nel 1998 in ragione della maggiore o minore efficienza della struttura".

Secondo il Tar la violazione del principio fondamentale individuato come sopra, dunque, comporterebbe l'illegittimità costituzionale della norma regionale ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost.

CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA n. 580 del 7/06/05 (pervenuta alla Corte Costituzionale il 5/12/2005) emessa dal Giudice di pace di Milano sui ricorsi riuniti proposti da F.Ili Piazza Spa contro Comune di Cesano Boscone

Materia: Commercio

Limiti violati: Costituzione, artt. 3, 11, 41 e 117

Oggetto dell'ordinanza: Legge della Regione Lombardia 24 marzo 2004, n. 5, art. 7

Annotazioni: L'ordinanza si impone all'attenzione per la peculiarità dell'interpretazione che offre sul diritto regionale.

Una società che gestisce un esercizio commerciale di grandi dimensioni, ricorre al giudice di pace di Milano per l'annullamento di quattro ordinanze con le quali il Comune di Cesano Boscone applicava sanzioni pecuniarie alla società medesima, per violazione dell'obbligo di chiusura domenicale, ai sensi della l.r. Lombardia 24 marzo 2004, n. 5.

La parte ricorrente eccepisce l'incostituzionalità della citata legge regionale alla luce di vari articoli della Costituzione e per contrasto con il d.lgs. 114/1998 (c.d. decreto Bersani).

Il giudice di pace ricorda che il decreto recepisce nel nostro ordinamento alcuni principi di diritto comunitario e ribadisce il principio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Cost. Il decreto fissa come regola generale la libertà di orario e di apertura, limitandosi a prevedere, per la mancata chiusura domenicale, una sanzione economica senza ulteriori misure limitative della libertà di impresa.

La legge regionale in questione, invece, non solo aumenta notevolmente la sanzione amministrativa ma:

- a) la differenza nel suo ammontare a seconda della struttura degli esercizi di vicinato, della struttura media o grande dell'impresa commerciale;
- b) prevede, in caso di reiterazione, la sanzione della sospensione dell'attività di vendita.

Il giudice a quo condivide quindi l'eccezione di incostituzionalità della legge lombarda per contrasto innanzitutto con il principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 Cost. in quanto prevede sanzioni progressivamente crescenti in relazione alla tipologia dell'esercizio commerciale. Inoltre vi sarebbe una violazione del Trattato CE perché la libera prestazione dei servizi può essere derogata solo da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute. Per motivi sostanzialmente analoghi vi sarebbe una violazione dell'art. 41 sulla libera iniziativa economica.

Infine, ed questo è il profilo che più ci interessa in quanto propone una singolare, anche se forse non propriamente innovativa, interpretazione del

diritto regionale, ci sarebbe un contrasto con l'art. 117 Cost. il quale " come noto, impone al legislatore regionale di essere coerente o con i principi fondamentali di unità dell'ordinamento e di coordinamento degli interessi particolari delle regioni o con il preminente interesse generale dello Stato".

Tale contrasto infatti appare ravvisabile nel fatto che mentre per lo Stato l'apertura domenicale può dar luogo soltanto a modeste sanzioni pecuniarie, per la Regione Lombardia tale fatto dà luogo alla sanzione della sospensione della libertà di iniziativa economica, costituzionalmente tutelata e sopprimibile soltanto in ipotesi totalmente diverse da quelle considerate dal richiamato art. 7 della l.r. lombarda.

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE N. 96 del 19 dicembre 2005 (GU 2/06)

Materia: Imposte e tasse

Limiti violati: art. 117, secondo comma, lett. e) Cost. e legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Ricorrente: Presidenza Consiglio dei Ministri

Oggetto del ricorso: legge Regione Molise 10 ottobre 2005, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1 concernente "Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché determinazione dell'ammontare del tributo con decorrenza dal 1 gennaio 2006)

Annotazioni: La regione Molise ha dettato con legge 13 gennaio 2003, n. 1, le disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'art. 3 della legge 549/1995, che ha istituito con decorrenza 1/1/1996 il suddetto tributo.

Con la legge n. 34/2005 la regione Molise ha apportato ulteriori modifiche alla propria legge 1/2003, modifiche che, a parere della parte ricorrente, appaiono costituzionalmente illegittime in quanto esorbitanti dalla potestà legislativa regionale in materia tributaria.

Il Governo sostiene infatti che non vi siano dubbi sul fatto che il tributo in questione debba essere qualificato come tributo statale, in quanto istituito e sostanzialmente disciplinato nei suoi elementi fondamentali (presupposto, soggetti passivi, base imponibile, limiti minimo e massimo dell'aliquota, in funzione della conferibilità dei rifiuti nelle diverse discariche, sanzioni ecc.), con legge dello Stato sia pure con destinazione del relativo gettito alle regioni, alle quali sono attribuite solo specifiche competenze attuative nei limiti e termini e secondo le forme precisate nella norma statale (e in specie per quanto attiene alla determinazione del tributo con la prevista decorrenza ed alla disciplina delle modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione).

Trattandosi dunque di tributo statale, deve ritenersi precluso alla regione modificare la relativa disciplina in difformità ed al di fuori dei limiti attribuiti alla potestà legislativa regionale dall'art. 3 della legge 549/1995, ponendosi altrimenti la relativa disciplina regionale in contrasto con l'art. 117, comma secondo, lett. e) e con l'art. 119 Cost..

In particolare per quanto riguarda la disposizione introdotta dall'articolo 6 della citata legge regionale, nella parte in cui ha sostituito il comma 3 dell'art. 7 della l.r. 1/2003, prevedendo che le modalità di versamento del tributo speciale sono fissate con apposito provvedimento della giunta regionale, la norma sarebbe in contrasto con quanto disposto dalla legge statale, secondo la quale siffatta disciplina è riservata alla legge regionale.

Alla stessa conclusione si dovrebbe pervenire riguardo all'articolo 8 della legge regionale impugnata.

Con tale disposizione, nel sostituire il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2003, il legislatore regionale ha differenziato il trattamento sanzionatorio delle violazioni ivi considerate. Così facendo la legge regionale avrebbe introdotto una disciplina sanzionatoria che si discosta profondamente da quella in proposito dettata dal legislatore statale, venendo così ad esercitare una potestà legislativa che non competerebbe alla regione, ma unicamente allo Stato.

Considerazioni simili vengono sollevate dal Governo a proposito degli articoli 10 e 14 della legge regionale impugnata dal momento che anche tali disposizioni sarebbero in contrasto con la normativa statale e con i limiti che la Costituzione riserva alla potestà legislativa regionale in materia tributaria.

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE N. 100 del 27 dicembre 2005 (GU 3/06)

Materia: Professioni

Limiti violati: art. 117, terzo comma Cost.

Ricorrente: Presidenza Consiglio dei Ministri

Oggetto: Legge della Regione Campania 17 ottobre 2005, n. 18, artt. 2, comma 1, lett. b), 4, 5, e 6

Annotazioni: Con la legge regionale in oggetto recante "Norme sulla musicoterapica e riconoscimento della figura professionale di musicoterapista" la Regione Campania ha inteso disciplinare l'attività della musicoterapica, istituendo la figura professionale del musicoterapista e dettando regole per il relativo percorso formativo e per la istituzione del registro professionale e per la procedura di iscrizione a tale registro.

Il Governo impugna la legge regionale suddetta in quanto eccederebbe i limiti della competenza regionali previsti dall'art. 117, comma 3, Cost. nella materia concorrente delle professioni, ed in particolare delle professioni sanitarie.

Infatti la figura che si va a istituire con la presente legge, dovendo possedere competenze in campo psicopedagogico, medico e musicale e dovendo svolgere un tirocinio in strutture della riabilitazione con supervisione clinica, sarebbe da ritenersi ricompresa nelle professioni sanitarie.

In tale ambito risulterebbero violati i principi fondamentali stabiliti dagli artt. 3 septies e 3 octies, comma 5, del d.lgs. 502/1992, che, da un lato, hanno classificato le cosiddette prestazioni socio sanitarie in prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, sociali a rilevanza sanitaria e sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria, rinviando ad un apposito atto di indirizzo e coordinamento l'individuazione delle prestazioni sanitarie da ricondurre a ciascuno dei tre tipi di prestazione, e dall'altro, hanno demandato ad un decreto ministeriale il compito di individuare le figure professionali operanti nell'area socio sanitaria ad elevata integrazione sanitaria, da formare in corsi a cura delle regioni e di definirne i relativi ordinamenti didattici.

Infatti, a seguito dell'entrata del Titolo V, la disciplina delle professioni è da ricondurre nell'ambito della competenza concorrente. A tal proposito la Corte Costituzionale ha affermato in più occasioni (cfr. nn. 353 del 2003, 319, 355, 405 e 424/2005) che, non essendo stati, fino ad ora, formulati dei nuovi, sono da considerare quali principi fondamentali quelli, risultanti dalla legislazione statale già in vigore.

Non pare quindi dubbio che la potestà legislativa regionale in materia di professioni sanitarie debba rispettare il principio fondamentale già vigente nella legislazione statale (art. 6, comma 3, d.lgs. 502/1992 confermato dall'art. 124,

comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 112/1998, nonché dall'art. 1, comma 2, della legge n. 42/1999) secondo cui "l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici e l'istituzione di nuovi albi" è riservata allo Stato.

Il governo sostiene inoltre che l'illegittimità costituzionale debba estendersi in via consequenziale anche alle restanti disposizioni della legge impugnata.

CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA n. 9 del 19/10/05 emessa dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Valeri Patrizio contro Regione Lazio ed altri

Materia: Impiego pubblico

Limiti violati: artt. 32, 97 e 117, secondo comma, lett. l), e terzo, ultimo periodo Cost.

Oggetto dell'ordinanza: Legge della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1, art. 55, comma 4 (Nuovo statuto regionale) in combinato disposto con l'art. 71 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9

Annotazioni: Il giudizio in esame di fronte al Consiglio di Stato è promosso avverso l'ordinanza del Tar Lazio con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento con cui la Regione Lazio ha dichiarato la decadenza dall'incarico di direttore generale di un'Azienda Ospedaliera.

Il Consiglio di Stato ha disposto la sospensione del giudizio cautelare in vista della rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, fondando la propria decisione sulla base dei seguenti motivi: la Regione Lazio ha dichiarato la decadenza dall'incarico di direttore generale del ricorrente in applicazione del combinato disposto degli articoli 55, commi 4 e 5, del nuovo statuto regionale, approvato con legge regionale 11 novembre 2004 n. 1 e dell'art. 71 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9.

Da tali disposizioni si evince la decadenza automatica degli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione degli enti pubblici dipendenti dalla Regione il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, salvo conferma con le stesse modalità della nomina.

Tale disposizione deve essere letta in concomitanza con l'art. 71 della l.r. 9/2005 che al comma 3 prevede che le norme concernenti la decadenza dalla carica di componente degli organi istituzionali degli enti pubblici dipendenti e la cessazione di diritto degli incarichi dirigenziali presso la Regione e gli enti pubblici dipendenti, si applicano a decorrere dal primo rinnovo, successivo alla data di entrata in vigore dello Statuto, degli organi di riferimento della Regione o degli enti pubblici dipendenti.

L'argomento fondamentale su cui poggia il ricorso è che le disposizioni regionali sopra riportate, siccome riguardano gli enti dipendenti dalla regione istituiti con legge regionale, non sarebbero applicabili alle aziende sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, mancando queste della natura di ente dipendente dalla Regione e non risultando istituite con legge regionale.

A tal proposito il collegio giudicante non ritiene di poter condividere la tesi dell'appellante in quanto detti Enti sarebbero invece sicuramente enti strumentali della Regione istituiti oltretutto con legge regionale.

La normativa applicata tuttavia appare, a parere del Consiglio di Stato, sospetta d'incostituzionalità.

Infatti la cessazione dalla carica prevista dagli art. 55 ha la finalità evidente di consentire alle forze politiche di cui è espressione il nuovo consiglio di sostituire i preposti agli organi istituzionali.

Ciò sarebbe in contrasto con i principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità dettati dall'art. 97 Cost. in quanto comporterebbe "la possibile incisione, avulsa da ogni vaglio di rendimento, di quella stabilità ed autonomia che consente al dirigente di improntare il suo operato al rispetto dei richiamati principi".

Inoltre la normativa in questione contrasterebbe anche l'art. 117, terzo comma, Cost. per violazione di un principio fondamentale della materia che emerge dal d.lgs. 502/1992, circa la necessità di garantire al direttore generale una stabilità ed autonomia congrua per l'esercizio della specifica funzione.

Infine, la previsione della decadenza dalla carica esulerebbe dalla competenza legislativa regionale in quanto, incidendo sulla disciplina del sottostante rapporto di lavoro, rientrerebbe nella materia dell'ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l Cost.) riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE N. 1 del 10 GENNAIO 2006 (GU 4/06)

Materia: Usi civici

Limiti violati: art. 117, 118 e 134 Cost.

Ricorrente: Regione Abruzzo

Oggetto del ricorso: Sentenza del Commissario regionale per il riordino degli usi civici in Abruzzo

Annotazioni: La Regione Abruzzo promuove ricorso di fronte alla Corte costituzionale avverso la sentenza del Commissariato regionale per il riordino degli usi civici in quanto ritenuta invasiva delle competenze esclusivamente ad essa attribuite dalla Costituzione nella materia degli usi civici.

Con tale sentenza il Commissario regionale si era espresso accogliendo l'istanza, ad esso inoltrata, volta ad ottenere la legittimazione dell'occupazione abusiva di terre ad uso civico ai sensi dell'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

La Regione Abruzzo rivendica la competenza a statuire la legittimazione dei beni ad uso civico abusivamente occupati in quanto a partire dal DPR n. 616 del 1977 tutte le funzioni amministrative nella materia degli usi civici sarebbero state trasferite alle Regioni, restando unicamente allo Stato la funzione relativa alla sua approvazione d'intesa con la regione interessata.

Tale competenza residuale dello Stato è venuta meno con la legge n. 491 del 1993 con l'attribuzione delle competenze in materia di Commissariati agli usi civici, dal Ministero dell'agricoltura a quello di grazia e giustizia.

E' così cessata ogni interferenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia, tant'è che il medesimo Ministero di grazia e giustizia ha denegato la propria competenza in casi consimili, emanando anche apposito provvedimento, in ragione della competenza esclusiva regionale.

Peraltro, si legge nel ricorso, "secondo la giurisprudenza della Corte Cost. (sent. n. 46 del 1995) la figura del Commissario agli usi civici è stata inserita nell'ordinamento giudiziario e dunque questo non può autonomamente recuperare funzioni amministrative sottrattegli dalla normazione statale, dalla normazione regionale, dalla riforma del Titolo V della Costituzione".